

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PATRONI GRIFFI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRONI GRIFFI LEONARDO

Nella seduta del 18/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

È incontestato tra le parti che, in data 19 luglio 2013, i ricorrenti effettuavano due operazioni di versamento presso ATM: la prima relativa ad un assegno postale per un valore di € 1300,00 e la seconda relativa al versamento di n. 2 assegni bancari per un ammontare complessivo di € 2.400,00 (€ 1500,00 ed € 900,00). Alla prima operazione veniva applicata valuta 22 luglio 2013 e disponibilità 25 luglio 2013. Alla seconda operazione veniva applicata valuta 24 luglio 2013 e disponibilità 25 luglio 2013.

A seguito della comunicazione di impagato per difetto di provvista, l'assegno di € 1.500,00 veniva riaddebitato sul conto in data 24 luglio 2013 con conseguente verificarsi - con riguardo al saldo disponibile di fine giornata - di uno sconfinamento che determinava

l'applicazione, da parte dell'intermediario resistente sul conto dei ricorrenti, delle spese per Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) pari ad € 50,00, e della commissione per assegno reso insoluto (pari ad € 33,45).

Con ricorso del 4 novembre 2013, i ricorrenti hanno chiesto a questo ABF il rimborso delle somme ingiustamente prelevate dal proprio conto.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità del ricorso per carenza di reclamo, avendo i ricorrenti inoltrato le proprie richieste ad un indirizzo e-mail diverso da quello dell'ufficio reclami; da l'altro ha sostenuto, comunque, la conformità del proprio operato con le previsioni della delibera CICR n. 644 del 30 giugno 2012. L'intermediario resistente ha, quindi, concluso chiedendo al Collegio il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato. L'intermediario resistente ha addebitato al ricorrente - ai sensi dell'art. 119 bis del TUB - l'importo di € 50,00 per Commissioni di Istruttoria Veloce (CIV) in ragione dello sconfinamento registratosi sul conto del medesimo ricorrente a seguito della comunicazione di impagato per difetto di provvista di un assegno di € 1.500,00 versato su detto rapporto.

La delibera del CICR del 30 giugno 2012 n. 644 definisce gli oneri che - ai sensi del menzionato art. 117 bis del TUB - possono essere applicati agli sconfinamenti.

Dal sistema normativo emerge che la CIV è dovuta solo qualora si possa ritenere essere stata necessaria una istruttoria veloce per consentire lo sconfinamento, ma che vi sono casi in cui la banca non compie alcuna valutazione, non potendo rifiutare il pagamento o esimersi dalla scritturazione di addebito. È il caso, ad esempio, dei pagamenti a favore della stessa banca di cui è menzione all'art. 4, comma 6, della delibera del CICR ed è il caso, a parere del Collegio, dello sconfinamento determinato dallo storno di una precedente scritturazione. Di qui consegue che la CIV di € 50,00 applicata dell'intermediario non era dovuta.

L'intermediario ha, invece, correttamente addebitato, nella misura prevista contrattualmente, l'importo di € 33,45 quale "*commissioni per assegno Italia reso insoluto*".

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione delle commissioni applicate nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO